

**Consultazione della Banca d'Italia sulle modifiche alle
"Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e
controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari
a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26
marzo 2019 e sul "Manuale per le segnalazioni periodiche
antiriciclaggio"**

Settembre 2024

Premessa

Il 31 luglio 2024 la Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione avente ad oggetto:

- alcune modifiche alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26 marzo 2019, integrate per introdurre l'obbligo per gli intermediari bancari e finanziari vigilati di trasmettere le segnalazioni periodiche antiriciclaggio;
- il "Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio", che individua le predette segnalazioni e fissa le regole per la compilazione delle stesse.

Con il presente documento l'Associazione Bancaria Italiana formula **commenti e osservazioni** sui due documenti in consultazione, in coerenza con le indicazioni espresse dai propri associati.

1. Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1.1. Tempistica per la trasmissione della Relazione annuale (inclusiva del documento di autovalutazione)

Le modifiche apportate alle "Disposizioni sull'organizzazione e i controlli interni AML" anticipano al 31 marzo il termine per la **trasmissione alla Banca d'Italia della relazione annuale** della funzione antiriciclaggio, inclusiva del documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio (termine ora fissato al 30 aprile), allineando questa scadenza a quella prevista per l'invio delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio (cfr. Parte Terza, Sezione I, paragrafo 1.6 e Parte Settima, Sezione VIII).

Si rappresenta che l'anticipazione del predetto termine determinerebbe importanti complessità di carattere organizzativo, nonché operativo, per gli intermediari: la predisposizione e l'invio dei citati documenti richiede infatti lo svolgimento di attività che difficilmente potrebbero essere completate entro fine marzo (raccolta ed elaborazione dei dati aggiornati al 31 dicembre, consolidamento dati di chiusura anno e approvazione dei documenti da parte dei competenti organi interni) e che dovrebbero peraltro svolgersi in parallelo con le attività necessarie per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio in virtù dell'allineamento dei termini di scadenza di questi adempimenti.

Il rispetto della nuova scadenza di fine marzo risulta peraltro ancora più critico nel caso di particolari tipologie di intermediari segnalanti come nei casi di:

- Gruppi bancari¹ dovendo gli stessi far approvare la Relazione Annuale e il documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio dai diversi organi delle controllate e – in ultimo - consolidarli nella Relazione di Gruppo sottoposta all'approvazione degli organi della Controllante;
- succursali italiane di banche estere, le cui informazioni sono peraltro contenute nella documentazione prodotta dalla casa madre nei confronti delle Autorità nazionali competenti.

Occorre inoltre considerare che la nuova tempistica proposta inciderebbe ulteriormente su quegli intermediari che sono distributori di prodotti assicurativi e che devono pertanto inserire nel proprio esercizio di autovalutazione il rischio connesso a tale distribuzione², per cui potrebbero necessitare di dati direttamente in possesso delle assicurazioni. Queste ultime, tuttavia, inviano la loro autovalutazione entro il 30 giugno di ogni anno; sarebbe pertanto complesso "anticipare ulteriormente" la fornitura alle banche di questi dati da parte delle assicurazioni.

Alla luce di quanto precede, si propone di mantenere la data del 30 aprile per l'invio alla Banca d'Italia della Relazione Annuale e del documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio della funzione antiriciclaggio.

In caso di preferenza ad individuare un unico termine per tutti gli adempimenti (invio documento di autovalutazione, della Relazione Annuale e delle segnalazioni), si propone di posticipare al 30 aprile (o ad una data successiva) anche il termine per l'inoltro di tutti i documenti e delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio (che richiedono parimenti la raccolta e l'elaborazione di dati e informazioni); ciò al fine di fornire a tutti gli intermediari un tempo congruo per lo svolgimento delle attività necessarie.

1.2. Segnalazioni antiriciclaggio

In merito alle **segnalazioni antiriciclaggio**, è stabilito nella nuova "Parte ottava" delle Disposizioni, che esse vengano effettuate con periodicità annuale (periodo di riferimento dal 1° gennaio al 31 dicembre), entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

¹ Si pensi, tra gli altri, anche ai gruppi di credito cooperativo, considerata la numerosità delle componenti e in particolare alla complessità associata alla necessità degli opportuni controlli da operare sui contenuti dei file prodotti e sull'effettuazione di eventuali/conseguenti rettifiche/integrazioni prima dell'invio.

² "Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del Codice, nonché i soggetti che svolgono attività analoga a quelle dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento – annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della notifica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 116-quinquies del Codice – includono il rischio di riciclaggio connesso alla distribuzione nel territorio della Repubblica di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice, nell'ambito dell'esercizio annuale di autovalutazione condotto in conformità con le "disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007. L'attività di intermediazione assicurativa viene sempre considerata come separata linea di business da sottoporre a specifica valutazione del rischio" (cfr. art. 28-bis, Provvedimento IVASS n. 111/2021).

La prima segnalazione sarà riferita al 31 dicembre 2024 e il termine per l'invio dei dati è previsto il 31 marzo 2025.

Sul punto si rileva che sebbene i dati e le informazioni oggetto delle segnalazioni periodiche siano gli stessi rispetto a quelli che gli intermediari vigilati sono già tenuti a trasmettere annualmente alla Banca d'Italia attraverso il questionario AML in formato excel, le modifiche che intervengono sulle modalità trasmissive – apprezzabili perché favoriscono un processo di segnalazione più strutturato ed efficiente – richiedono importanti interventi sui sistemi IT degli intermediari.

Il sistema con il quale dovranno essere effettuate le segnalazioni si basa su criteri e logiche di comunicazione (XML) nuovi, basati su variabili disaggregate conseguenti all'introduzione di livelli gerarchici decrescenti delle informazioni di dettaglio e per la sua implementazione gli intermediari hanno bisogno di una tempistica adeguata. Peraltro, gli interventi ipotizzati potrebbero risultare particolarmente gravosi e non giustificati nel caso di entità segnalanti minori (come, ad esempio, le filiali di banche estere)

Si segnala pertanto l'esigenza di posticipare l'avvio del nuovo sistema di trasmissione al 2026, con periodo di riferimento 1° gennaio al 31 dicembre 2025, garantendo comunque, per il 2025, la produzione dei dati nel formato già utilizzato nell'ultimo biennio e di valutare la possibilità di mantenere un sistema di segnalazione basato su modalità trasmissive analoghe a quelle attualmente in essere (file .xls) per tipologie di intermediari.

Sarebbe inoltre auspicabile la messa a punto di una base comune in materia di segnalazioni AML tra le singole Autorità nazionali in modo da minimizzare l'impatto sul mercato e su quei soggetti vigilati che operano in diversi Paesi, e che devono far fronte a molteplici segnalazioni che spesso hanno contenuti differenti da Paese a Paese.

2. Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio

- Al capitolo "Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi", paragrafo 1 "Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni" è indicato che: *"Le segnalazioni sono trasmesse in formato XML tramite il canale INFOSTAT"*.
Si chiede di chiarire - nel Manuale stesso o nelle Disposizioni della Banca d'Italia - come può essere effettuato da parte dell'intermediario, l'invio delle segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio sul canale INFOSTAT (*tramite l'apposita sezione "Rilevazioni AML" presente in INFOSTAT e già utilizzata gli anni scorsi per l'invio del questionario AML, oppure file da inviare con modalità Upload tramite il portale INFOSTAT, o in alternativa sarà introdotta la possibilità di caricare i dati richiesti tramite "Data entry" - sulla falsariga di quello che oggi è già possibile fare, tramite il portale INFOSTAT-UIF, per le Segnalazioni Operazioni Sospette*);

- Si chiede se sarà prevista la possibilità di visualizzare in modalità data entry, dopo il caricamento del file XML (così come accade attualmente in caso di segnalazione delle operazioni sospette) i dati caricati attraverso il processo automatico;
- Si chiede conferma che il codice paese a cui fare riferimento sia il codice ISO in modo tale che le isole riconducibili alla Spagna vadano trasmesse tutte col il codice "ES";
- Con specifico riferimento alla Sezione I – Clientela:
 - si chiede conferma che non ci siano modifiche nei criteri di conteggio dei rapporti cointestati considerando che, rispetto al Questionario AML, non sono presenti le specifiche istruzioni riguardanti le modalità di assegnazione pro quota ai singoli intestatari dei rapporti intrattenuti nei confronti delle cointestazioni;
 - in riferimento alla **Voce 61651, alla Voce 61653** (sottovoce 04-06-16-18), e alla **Voce 61657** (sottovoce 04-06-16-18), si chiede di fornire una definizione di "**Stato coinvolto**". Il termine non è definito e lo stesso non era previsto nella precedente versione (residenza? cittadinanza? sede? operatività?);
 - nella **Voce 61653 sottovoce 12 NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE – PEP**, si chiede se debba essere prevista la medesima indicazione precedente, ovvero di considerare solo le pg con titolare effettivo Pep o altra indicazione;
 - per la **Voce 61659 sottovoce 02-10**, si ritiene utile chiarire se devono essere indicati i numeri dei nuovi clienti declinati per ogni tipologia di modalità di identificazione.
- Riguardo alla Sezione V – Presidi:
 - nella **Voce 61705** è richiesto l'ammontare delle segnalazioni trasmesse (dato richiesto anche precedentemente). Si chiede di precisare se è possibile lasciare vuoto il campo o mettere "zero" per i dati non disponibili;
 - si chiede, inoltre, quale sia il valore da imputare alla **sottovoce 6167304** relativa all'esternalizzazione dei compiti della Funzione AML a terzi in relazione alla quale non è prevista nel manuale una valorizzazione dell'attributo ma solo il codice di controllo "INP_FIT".

Si rappresenta infine alla Banca d'Italia la necessità di fornire ulteriori dettagli di carattere tecnico sulle modalità di segnalazione dei dati in formato XML (es. specifiche tecniche, esempi di tracciato).